



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 in data 11-03-2021

Oggetto: RINVIO AL 30 APRILE 2021 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA', DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di Marzo alle ore 14:30 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO		X
FERRARIS GIADA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo - 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà di regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- l'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del D.Lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D.Lgs. n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;

DATO ATTO la normativa relativa al canone unico patrimoniale rinvia alla competenza della Giunta comunale la definizione dei canoni in base al principio dell'invarianza di gettito da approvarsi entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno in data 13.01.2021 che rinvia l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021;

VALUTATO che in attesa dell'approvazione del Regolamento e la definizione dei canoni e/o delle eventuali modifiche normative in tema di canone patrimoniale risulta necessario rinviare le scadenze per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e/o Imposta comunale sulla pubblicità, Affissioni e Tosap al 30.04. 2021;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione delle entrate locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento rilasciati dai responsabili dei settori competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di disporre per i motivi indicati in premessa, la proroga al 30 aprile 2021 del termine per i versamenti del canone unico patrimoniali e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
2. di disporre, inoltre, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, qualora la legge di bilancio 2021 o altra normativa nazionale, dovesse rinviare o riconoscere agli enti di rimanere in regime tributario previgente o passare al canone patrimoniale di cui alla legge 160/2019;
3. di considerare ad ogni effetto di legge, tempestivi e regolari, per l'anno 2021 i versamenti del Canone Unico Patrimoniale e/o dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, effettuati entro il 30 aprile 2021.
4. di dare comunicazione della presente deliberazione alla ditta Maggioli Tributi, concessionaria per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, subentrante nella gestione del Canone Unico Patrimoniale.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e della Finanze entro il termine di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Sindaco
f.to dott. ANDREA MELLONI

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 11-03-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 11-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 12-03-2021

Anzola d'Ossola: 12-03-2021

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-03-2021
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 12-03-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI